



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

106. Avendo la Santità &c. Edictum quo plura statuuntur, atque
mandantur pro sedulo Missarum onerum adimplemento, eorumque in
destinatis libris descriptione.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1707.

che stabile, luogo di Monte credito, o qualsivoglia altro Capitale con peso di celebratione di Messe perpetue, o a lungo tempo, che passi il decennio, debbano deppo quindici giorni, che ne sarà seguita l'assegnata, portarne, e lasciarne la nota alla medesima Segretaria, e riportarne la fede dell'esibizione, come sopra, sotto pena a Trasgressori Secolari di venticinque scudi d'oro per ciascheduna volta da applicarsi nel modo sopra detto, ed alli Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, & ad entrambi della sospensione, privazione del loro officio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Intendendo la medesima Santità Sua, che nel presente Editto s'intendano compresi i Parochi, Vicarii perpetui, o Manuali, o altri, che sotto qualsivoglia titolo habbiano l'esercizio di cura di anime, Confessori, Sacerdoti Secolari, e Regolari, Superiori, Prefetti, Guardiani, Soprintendenti, Notari, e Segretarii di qualsivoglia Chiesa, Confraternità o altro luogo Pio, benché fosse Nazionale, e che godesse qualunque privilegio, esenzione, o indulto Apostolico, benché fosse per titolo di dotazione, o fondazione, e per qualsivoglia altra causa, alle quali tutte la Santità Sua per la piena osservanza di quanto di sopra si contiene con la pienezza della sua autorità specialmente deroga.

Procuri per tanto ciascuno di prontamente adempire quanto nel presente Editto si contiene, per non incorrere nelle pene nel medesimo comminate, che contro i Trasgressori saranno puntualmente eseguite; Dichiarando, che il medesimo Editto pubblicato, ed affisso ne i soliti luoghi di Roma, obligarà tutti, come se a tutti fosse personalmente intimato, questo di primo Febraro 1707.

Giuseppe Domenico de Totis Deputato dalla Santità di N. Sig.

Paolo Fatii Not. A. C. e delle Sagre Congregazioni.

Die, mense, & anno quibus supra supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Floræ, ac aliis locis consuetis, per me Angelum de Camillis Apostolicum Cursorem.

Pro Mag. Curs. Sebastianus Vafellus Curs.

EDICTUM,

IV. Quo plura statuuntur, atque mandantur pro sedulo Missarum onerum adimplemento, eorumque in destinatis libris descriptione.

AVendo la Santità di Nostro Sig. Papa Clemente XI. con Editto emanato sotto il primo di Ottobre 1704. già prescritto il metodo, che universalmente deve osservarsi nell'adempimento degli obblighi di Messe, tanto perpetue, quanto manuali; ed avendo con altro simil' Editto sotto il primo di Febraro 1707. providamente ordinato, che si diano nella nostra Segretaria le notizie de i nuovi pesi di celebrare negli Altari, o Chiese destinate da Testatori, o pii Benefattori; quindi è, che inerendo a gli accennati Editto con rinnovarne la puntuale osservanza sotto le medesime pene in essi contenute, e volendo con il suo santo zelo sempre più provvedere al totale adempimento de i sopranominati obblighi di Messe, per ordine espressamente datoci a bocca precisamente vuole, e comanda.

1708.

Che tutti li Capellani, e Sacerdoti, Canonici, Abbati, Rettori, Benefiziati, ed altri di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche privilegiati, e privilegiatissimi, delli quali sene dovesse fare speciale menzione, tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, comprese anche le undici Congregazioni, e li Padri Gesuiti, di qualunque Monastero, Convento, Ospizio, Oratorio, Chiesa, ed altro luogo Pio di quest' Alma Città di Roma, che hanno il peso di celebrare le Messe in un Altare certo, e determinato, debbano per l'avvenire celebrarle nel medesimo, e non in altro Altare, benché ugualmente, o più privilegiato. Ed acciò apparisca tale adempimento, doveranno li sudetti, che averanno celebrato, notare di proprio carattere la celebratione nel libro, che nelle Sagrestie si ritiene a tal' effetto con l'espressione dell'istesso Altare, come per esempio, se si hanno da celebrare la Messe nell'Altare di S. Francesco, devono scrivere di proprio carattere la celebratione in questa forma, cioè: *Ego N. celebravi ad Altare S. Francisci*: ovvero, essendo notato l'Altare nel foglio contrapposto, possono scrivere in questo modo: *Ego N. celebravi ad contrascriptum Altare*: e così doveranno fare di altro Altare, se Pobligo sarà in Altro Altare; altrimenti incorreranno ipso facto nella pena dieci scudi d'oro per ogni volta, che contraverranno, da applicarsi la metà all'Accusatore, e l'altra metà a luoghi Pii, ad arbitrio della Santità Sua, e saranno tenuti a celebrare di nuovo le Messe celebrate, o fatte celebrare in altro Altare, ovvero non notate nella forma già detta, come se non fossero in modo veruno adempite. E se faranno Regolari quelli, che in qualunque modo contraverranno a quanto nel presente Editto si contiene, incorreranno ipso facto nella pena della sospensione dall'ufficio, e della privazione della voce attiva, e passiva, ed anche tanto contro i sudetti Secolari, quanto Regolari si procederà ad altre pene, ancora maggiori, de arbitrio di Sua Santità. E contro i Sagrestiani, ed altri Soprintendenti alle Sagrestie, che non invigilaranno alla puntuale osservanza di tale adempimento, si procederà rigorosamente con simili, o altre pene, ad arbitrio di Sua Beatitudine.

Similmente ordina, e comanda, che le Messe perpetue dalla pia disposizione de' Fedeli lasciate da celebrarsi in una certa, e determinata Chiesa, non possano in conto alcuno celebrarsi, o farsi celebrare in altra Chiesa, e molto meno fuori di Roma, ancorché l'altra Chiesa tanto dentro la Città, quanto fuori, fosse dipendente dalla Chiesa, dove sono state destinate le Messe, o fosse della stessa Religione, e dell'istesso Istituto. E quelli, che in qualunque maniera contraverranno, incorreranno nel medesimo modo nelle pene già sopra espresse.

Finalmente essendosi ordinato sotto il primo di Ottobre 1704. nel sopranominato Editto, o Istruzione da osservarsi per l'adempimento degli obblighi delle Messe, che il libro delle Messe perpetue debba inta volarsi anno per anno, ed essere finito d'intavolarsi dentro il mese di Ottobre di ciaschedun'anno per l'anno avvenire, e nelli mesi di Novembre, e Dicembre esibirsi al Computista deputato dalla medesima Santità Sua; ed essendosi per l'esperienza riconosciuto, che l'esibirlo in detto tempo genera qualche confusione, ed incommodo, perche molti portandolo nel fine del mese di Dicembre, non possono poi subito per Pangustia del tempo, dentro in quale non può il Computista riconferire tanti libri, nel principio del nuovo anno riaverlo, & in conseguenza notare in esso la celebratione delle Messe, ma sono

forzati

1708.

forzati a notare la celebrazione in foglio volante; perciò la Santità Sua non cessando di sempre più procurare il miglior, e più facile modo di adempire gli obblighi delle Messe, confermando in tutto, e per tutto il nominato Editto, ò Istruzione, e solo in questa parte moderandolo; espressamente ordina, e comanda, che li libri delle Messe perpetue per l'anni avvenire debbano intavolarsi dentro il mese di Settembre, ed esibirsi al detto Computista dentro il mese di Ottobre, sotto le medesime pene à i Trasgressori, già nell'accennato Editto contenute.

Avverta dunque ciascuno di puntualmente adempire quanto nel presente Editto si prescrive, altrimenti incorrerà irremissibilmente nelle pene in esso comminate, ed anche in altre maggiori, ad arbitrio di Sua Beatitudine. Ed acciò niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quello si contiene in questo Editto, si dovrà in ciascuna Sagrestia di tutte, e singole Chiese, e luoghi Pii di Roma tenere continuamente affisso in luogo visibile un'esemplare del medesimo Editto, sotto pena in caso di contravvenzione di scudi dieci d'oro, da pagarsi irremissibilmente dalli Sagrestiani, ò Sopraintendenti alle Sagrestie, se faranno Preti Secolari, e della privazione dell'ufficio, della voce attiva, e passiva, e dell'inabilità a qualsivoglia ufficio, se faranno Regolari: dichiarando però, che questo Editto pubblicato, ed affisso ne i soliti luoghi di Roma, obligherà tutti, e singoli, come se à tutti, e singoli fosse personalmente intimato. Questo di 25. Gennaio 1708.

Leonardo Antonio Ghezzi Segr. della Sagra
Visita Apostolica.

Nicolò Pignatelli Commissario, e
Fiscale della Sagra. Visita Apof.

Paolo Fatii Not. delle Sag. Cong.

*Die, mense, & anno, quibus supra, supraddictum
Edictum affixum, & publicatum fuit ad portas
Magnae Curiae Innocentianae Montis Cimatorii, in
Aeie Campi Florae, & in aliis locis solitis, &
conferuit Urbis per me Antonium Placentinum SS.
D. N. Papae Curf.*

Pro D. Mag. Curf. Sebastianus Vafellus.

DECRETA, ET ORDINATIONES

V.

Variae pro recta Hospitalium Urbis spirituali,
ac temporali administratione.

Essendo pervenuti alla notizia di Nostro Signore Clemente XI. molti abusi, ed inconvenienti di alcuni Spedali di Roma, e volendo la Santità Sua con il suo vigilantissimo, e paterno zelo à quelli ovviare, e sempre più procurare il buon regolamento spirituale, e temporale di essi Spedali; Quindi per ordine espresso datoci à bocca premurosamente ordina, e comanda nella seguente forma, cioè.

1. Che li Religiosi destinati alla pia Visita delli Spedali, secondo la ripartizione prescritta nell' Editto stampato, prontamente ricevino questo incarico, e con tutta la diligenza, ed esattezza attendino alla cura dell'Infermi, non solo con udire le loro confessioni Sagramentali, con illustrarli ne i misteri della Santa Fede, con farli esercitare atti di Fede, Speranza, e Carità, ed altri atti necessari alla salute dell'anime in con-

formità delle istruzioni già impresse; Ma con esercitarsi ancora essi Religiosi nell'atti di carità in occorrenza de' bisogni corporali dei medesimi Infermi.

2. Li Confessori ordinari di essi Spedali, con il pretesto di aspettare li Religiosi destinati come sopra, non possano negare, ò differire, ò trascurare di udire le confessioni dell'Infermi, e di esercitare le altre opere di pietà, alle quali sono tenuti per il loro ufficio; Nè da questo s'intendano in modo alcuno disobligati per l'assistenza straordinaria delli sudetti Religiosi, stabilita in sussidio, e per maggior comodo di essi Infermi.

3. Li Priori, ed altri Officiali, e Ministri delli Spedali non possano impedire da esercitare questa pia Opera di udire le confessioni dell'Infermi quei Sacerdoti Secolari avventizi, li quali siano attualmente Confessori, benchè solo approvati per una certa, e particolare Chiesa di Roma; Potendo anche questi tali in vigore di un Editto speciale della Santità di Nostro Signore udire le confessioni dell'Infermi nell'accennati Spedali, rimettendosi però alla prudenza de' medesimi Priore, ed Officiali l'ammettere li detti Confessori per li Spedali delle Donne.

4. Non essendovi probabile, ò prossimo pericolo di morte non si costringano à confessarsi l'infermi subito, che arrivano alli Spedali, e prima di entrare in letto: Ma debbano prima porsi à letto, ed ivi per qualche tempo congruo farli riposare ad arbitrio prudente del Confessore assistente, il quale intanto con ogni carità, e diligenza procuri ben disporre li medesimi Infermi à far come si deve una buona confessione per poi degnamente, e con vero frutto ricevere questo tanto necessario Sacramento della penitenza.

5. Tutti li sopranominati Confessori degli Spedali per maggior tranquillità delle coscienze dell'Infermi, sappiano bene, ed esattamente osservino l'Indulto per i casi riservati, e per altre facoltà, ed indulgenze già concesso allo Spedale della Beata Vergine della Consolazione con Breve della santa memoria di Paolo Terzo sotto li 13. Giugno 1544., ed' hora riformato, e dichiarato con altro simile Breve della Santità di Nostro Signore Clemente XI. sotto li 12. Gennaio dell'anno corrente 1714. e comunicato à gl'altri Spedali di Roma.

6. Li Confessori, e Cappellani ordinari delli Spedali giamai lascino, ò trascurino l'assistenza de' moribondi, e particolarmente in tempo di notte, ma vestiti con Cotta, e Stola, continuamente debbano à quelli assistere, ed aggiutarli con pie, e devote esortazioni, ed orazioni secondo il Rituale Romano à conseguire l'eterna salute.

7. Li Priori delli medesimi Spedali, sotto pena della privazione de' loro uffici, e di altre ad arbitrio debbano con chiavi ben custodire il libro, nel quale si hanno da sottoscrivere li Religiosi per i giorni destinati ad assistere, nè permettano che tali Religiosi si sottoscrivino, se prima non costa eh'eglino abbiano fatta la dovuta assistenza in conformità delle Istruzioni sopra di ciò emanate.

8. Non sia lecito, nè in conto veruto si permetta alle Donne di entrare alli Spedali dove sono gli Huomini, nè all'incontro à gl'Huomini dove sono le Donne senza grave, ed urgente necessità, e licenza in scritto delli Custodi, ò Superiori deputati di essi Spedali, quale licenza debba farsi dopo la precedente Fede del proprio Paroco, che attesti della parentela, e consanguinità, e debba riconoscersi dal Priore dello Spedale, anche in caso dell'ingresso dell'Huomo allo Spedale delle Donne.

9. In

1714.